

Rassegna stampa del

11 Maggio 2015



Retribuzioni. Il percorso dei datori di lavoro per accedere ai finanziamenti assistiti dal fondo istituito presso l'Inps

Tfr in busta, il prestito è «mobile»

Se cessa il rapporto con il dipendente, l'azienda deve rimborsare la banca prima del 2018

PAGINA A CURA DI

Alessandro Rota Porta

La fine del rapporto di lavoro con il dipendente che aveva chiesto l'anticipo in busta paga del Tfr, in un'azienda sotto 50 addetti che usufruisce per questo scopo del finanziamento bancario, fa scattare per il datore di lavoro l'obbligo di rimborsare in anticipo l'istituto di credito, rispetto alla scadenza generale del 30 ottobre 2018 (entro la quale i datori di lavoro devono versare in un'unica soluzione i fondi ricevuti, interessi compresi). È quanto precisa l'accordo quadro siglato fra l'Abi e i ministeri dell'Economia e del Lavoro il 20 marzo 2015, sul finanziamento dei datori di lavoro che non intendano (o non possano) provvedere con risorse proprie all'anticipazione del Tfr in busta paga ai lavoratori che la richiedono.

Ma ripercorriamo gli step che le «piccole» aziende devono seguire per accedere ai finanziamenti garantiti dall'Inps.

La chance dell'anticipo

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, articolo 1, commi da 26 a 34), ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano determinati requisiti di richiedere il pagamento delle quote mensili di Tfr maturando da marzo di quest'anno a giugno del 2018, presentando un'istanza al datore di lavoro.

In realtà, i lavoratori dipendenti dalle aziende che richiederanno il finanziamento del sistema bancario potranno ricevere la Quir a partire dalla busta paga del quarto mese successivo alla presentazione dell'istanza (per le quote maturate da maggio 2015).

Il Dpcm 29 del 20 febbraio 2015 ha dato attuazione alle disposi-

zioni della legge di stabilità e l'accordo tra l'Associazione bancaria italiana e i ministeri competenti ha disciplinato le linee guida dei finanziamenti.

L'accertamento dei requisiti

I datori che vogliono accedere al canale bancario devono seguire una serie rigorosa di passaggi: innanzitutto, accertare se hanno il requisito dimensionale richiesto, in base ai criteri adottati dall'Inps per individuare i soggetti obbligati a versare il Tfr al Fondo di tesoreria (circolare 70/2007). Nel computo bisogna considerare tutti i lavoratori subordinati, mentre i rapporti part-time vanno calcolati in proporzione all'orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale.

La circolare 82/2015 dell'Inps ha specificato che devono verificarsi per l'azienda due condizioni congiunte:

- occupare un numero di lavoratori inferiore a 50 (nell'intero complesso aziendale) prendendo come riferimento la media annuale dei dipendenti in forza nel 2014;
- non avere l'obbligo di versare il Tfr al Fondo di tesoreria Inps.

Sono, invece, escluse le aziende che - pur avendo occupato mediamente meno di 50 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente - siano comunque tenute a "girare" il Tfr al Fondo di tesoreria. I datori per i quali nel 2007 è scattato l'obbligo di versare il Tfr al Fondo di tesoreria conservano infatti questo onere anche se l'organico è poi sceso sotto 50 addetti.

Gli step per l'accesso

Innanzitutto, il datore interessato al finanziamento deve consegnare all'istituto bancario aderente all'accordo quadro del 20

marzo 2015 la documentazione necessaria: la certificazione rilasciata dall'Inps sui requisiti richiesti, la visura camerale attestante che l'azienda non si trovi in una delle condizioni ostative rispetto all'erogazione della Quir (procedure concorsuali in corso, accordi di ristrutturazione del debito e altre ipotesi previste dall'articolo 3, del Dpcm del 20 febbraio), ulteriori informazioni eventualmente richieste dalla banca. Il datore può rivolgersi a un solo istituto di credito per richiedere il prestito sulla Quir (quota integrativa della retribuzione).

Per richiedere la certificazione all'Inps, il datore deve utilizzare il modulo «Quir» all'interno dell'applicazione web «DiResCo»: se ci sono le condizioni richieste e l'azienda non è coinvolta in procedure di Cigs o di Cigd (in prosecuzione della Cigs), l'istituto rilascia il documento con esito positivo, in capo alla posizione contributiva del datore. Se il datore di lavoro è in possesso di più matricole contributive (nonostante la regola generale dell'unicità della posizione contributiva ci sono alcune eccezioni) devono essere richieste altrettante certificazioni.

Esaurito questo passaggio, il datore potrà stipulare il contratto di finanziamento con l'istituto bancario aderente all'accordo Abi, sostenendo le spese notarili. Il finanziamento può riguardare anche solo le Quir di alcuni lavoratori, potendo il datore corrisponderne alcune con risorse proprie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Le norme e le circolari citate
www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Il quadro

LE REGOLE

CHI PUÒ AVERE IL FINANZIAMENTO



01 | VIA LIBERA ALLE IMPRESE SOTTO 50 ADDETTI

Possono chiedere il finanziamento per la Quir ai dipendenti i datori con meno di 50 addetti (riferiti all'intero complesso aziendale e calcolati come media dell'anno civile precedente a quello dell'istanza, in base alle denunce mensili Uniemens) e non soggetti all'obbligo di versare il Tfr al Fondo di tesoreria Inps

02 | ESCLUSE LE AZIENDE IN CIGS O IN CIGD

L'azienda non deve avere in corso provvedimenti di Cigs o Cigd (se in prosecuzione della Cigs) e non devono esserci procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti, iscrizione al registro imprese di un piano di risanamento. Queste situazioni interrompono il finanziamento, se è già stato concesso

03 | RICHIESTA POSTICIPATA PER CHI INIZIA L'ATTIVITÀ

I datori che iniziano l'attività nel 2015 (o negli anni successivi) potranno richiedere il finanziamento solo nell'anno successivo. Nel frattempo, il datore provvede con risorse proprie

COME SI FA LA DOMANDA



01 | IL CONTATTO CON LA BANCA

Il datore si rivolge a una banca aderente al circuito dell'accordo Lavoro-Economia- Abi del 20 marzo 2015 e presenta i documenti previsti. In base alle richieste di Quir ricevute dai lavoratori, il datore chiede direttamente all'Inps o tramite un intermediario la sussistenza delle condizioni per accedere al finanziamento attraverso l'istanza on-line «Quir», disponibile sul sito Inps nell'applicativo «DiResCo»

02 | LA CERTIFICAZIONE INPS E I VERSAMENTI

Entro 30 giorni dalla richiesta, in caso di verifica positiva, l'Inps rilascia la certificazione che il datore consegna alla banca e parte il finanziamento. Entro 60 giorni dal 1° giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Quir, l'Inps comunica alla banca l'ammontare della Quir da finanziare. La banca eroga le somme al datore tra il 5° e il 3° giorno precedente il saldo della paga. A ottobre 2018 il datore restituisce alla banca il capitale e gli interessi

GLI ESEMPI

01 | STIPENDI IL 1° DEL MESE

Ad aprile 2015 tre lavoratori hanno richiesto la Quir. Il datore si rivolge alla banca per il finanziamento il 12 maggio. Il datore chiede la certificazione dei requisiti all'Inps il 14 maggio. L'Inps rilascia la certificazione il 12 giugno e il datore la consegna alla banca. Entro luglio l'Inps comunica alla banca l'ammontare della Quir riferita a maggio 2015 (in base all'Uniemens). Il datore espone la Quir di maggio sulla busta paga di agosto 2015. La banca, tra il 26 e il 29 agosto 2015 eroga l'ammontare della Quir di maggio 2015 al datore. Il 1° settembre il datore paga al dipendente la Quir di maggio

02 | IL CASO DIMISSIONI

Ad aprile 2015 un lavoratore ha chiesto la Quir e il datore ha chiesto il finanziamento alla banca. Il datore espone la Quir di maggio sulla busta paga di agosto 2015, e così via. La banca, a fine agosto eroga l'ammontare della Quir di maggio 2015 al datore, che la versa al lavoratore con il pagamento degli stipendi. Il 1° ottobre 2015 il lavoratore comunica le dimissioni con effetto dal 31 ottobre 2015. La banca finanzia la Quir fino alle quote di competenza del mese di settembre 2015. Con la busta paga di ottobre il datore corrisponderà con risorse proprie la Quir maturata nel mese. La banca richiederà il rimborso anticipato del finanziamento della Quir riferita al lavoratore, con gli interessi

La procedura. Imprevisti e oneri da considerare

Cigs o concordato comportano lo stop

Una volta che il datore di lavoro è riuscito ad accedere al sistema di finanziamento per l'anticipo del Tfr ai dipendenti, deve tenere presenti altri adempimenti per arrivare a corrispondere le quote di Quir oggetto del prestito ai lavoratori interessati: il percorso è complesso e bisogna prestare attenzione alle variabili che possono intervenire durante la durata dell'operazione.

Come primo passaggio, la banca comunica all'Inps l'avvenuta concessione del finanziamento. Poi, sulla base delle denunce Uniemens, l'Inps certifica mensilmente alla banca stessa - entro 60 giorni dal primo giorno successivo a quello di competenza della maturazione della Quir - l'ammontare della quota da finanziare. Questo è possibile perché il datore deve esporre proprio sull'Uniemens i codici ad hoc riferiti alla Quir, previsti dalla circolare 82/2015: se le denunce non fossero inviate o fossero prive dell'indicazione dell'elemento «QuirFinMaturata», il finanziamento sarebbe sospeso.

La banca - in base al flusso di informazioni acquisite dall'Inps entro il 5 di ciascun mese - eroga l'importo indicato dall'Istituto in favore del datore di lavoro, riferito alla somma delle Quir spettanti ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta, fra il quinto e il terzo giorno precedente al saldo della paga.

Se il datore riceve ulteriori istanze di liquidazione della Quir rispetto a quelle oggetto dell'iniziale finanziamento (o se aumenta il valore delle Quir, a parità di lavoratori interessati) può chiedere alla banca di estendere la disponibilità creditizia.

La procedura poi comporta alcuni oneri: il datore è, infatti, tenuto a corrispondere alla

banca gli interessi, in misura non superiore al tasso di rivalutazione della Quir comunicato periodicamente dall'Inps.

Stagli interessi, sia le somme finanziate devono essere rimborsate dal datore alla data del 30 ottobre 2018, a meno che questi non decida di estinguere anticipatamente il prestito.

Bisogna poi aggiungere il finanziamento dovuto allo specifico Fondo di garanzia Inps dai datori di lavoro che accedono al sistema del prestito bancario: questo opera con riferimento al mese di maturazione della Quir ed è pari allo 0,20% della retribuzione imponibile dei lavora-

I COSTI DA PREVENTIVARE

Oltre agli interessi bancari bisogna versare lo 0,20% dell'imponibile previdenziale per ogni lavoratore coinvolto

tori per i quali si richiede il finanziamento.

In caso di violazione delle regole o di situazioni particolari, il finanziamento può essere interrotto: ad esempio se si avvia una procedura di concordato preventivo, o l'azienda accede a procedure di Cigs. In queste ipotesi, le quote di Quir maturate dal lavoratore ma non ancora corrisposte per via delle tempistiche previste, rimarranno a carico del datore di lavoro che sarà tenuto a erogarle con fondi propri.

Se l'azienda con finanziamento in corso dovesse sottoscrivere un accordo di ristrutturazione dei debiti il 20 luglio 2016, avrà l'onere di erogare con fondi propri la Quir di maggio, giugno e luglio.

di GIULIA FERRARI

Le massime



CRITERI DI SCELTA

**Appalti complessi,
no al prezzo basso**

È illegittima, perché illogica e contraddittoria, la scelta di una stazione appaltante che ha aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso un appalto di servizio molto complesso, relativo a una gestione caratterizzata da elevata standardizzazione e da una completa definizione nel disciplinare e nel bando di gara. *(Tar Lazio - Roma, sezione II bis, 27 aprile 2015, n. 6027)*

■ Il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile soltanto se il bando non lascia margini all'autonomia dell'impresa nella determinazione dei contenuti dell'appalto.

SELEZIONI

**La «negligenza»
blocca l'invito**

È legittimo il mancato invito da parte della stazione appaltante ad una società che, nell'esecuzione di un precedente e simile appalto, aveva commesso numerose azioni od omissioni di grave negligenza. *(Tar Liguria, sezione II, 24 aprile 2015, n. 404)*

■ La motivazione della sentenza si è basata sull'art. 2 del d.lgs. 163/2006, che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione dei servizi devono garantire la qualità delle prestazioni e devono svolgersi nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e correttezza.

PARAMETRI

**Ribasso del 55%
sull'offerta "tempo"**

È legittima l'esclusione dalla gara per l'affidamento di lavori pubblici di una società che ha - senza giustificazione - offerto di eseguire i lavori con un tempo ridotto del 55%. *(Consiglio di Stato, sezione V, 30 aprile 2015, n. 2201)*

■ Questo comportamento, che non è stato adeguatamente motivato, esprimeva un'anomalia che rendeva inaffidabile l'offerta.

A CURA DI
Vittorio Italia

Via. Con l'abbassamento delle soglie per sottoporre a verifica i progetti

Aumentano i controlli sull'impatto ambientale

Le Regioni possono solo imporre limiti più restrittivi

PAGINA A CURA DI
Federico Vanetti

Dal 26 aprile scorso sono applicabili i nuovi criteri di valutazione dei progetti di opere pubbliche sottoposti a verifica di Via (valutazione di impatto ambientale) di competenza delle regioni e delle province autonome. Con la conseguenza che abbassandosi le soglie di verifica l'analisi dell'impatto ambientale si allarga a un numero sempre maggiore di progetti di opere o infrastrutture.

Il decreto del ministero dell'Ambiente del 30 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015 e appunto entrato in vigore 15 giorni dopo), emanato a seguito del decreto legge n. 91/2014, ha infatti recepito le indicazioni fornite dalla Direttiva 2011/92/UE, quindi, ha definito i nuovi criteri integrativi e le soglie da applicare ai progetti di competenza regionale da assoggettare a procedura di verifica di Via, così come richiede il Codice dell'ambiente (Dlgs n. 152/2006, all'allegato IV della parte seconda).

Il decreto definisce altresì le modalità attraverso cui le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare le proprie disposizioni locali.

In particolare, è riconosciuta alle Autonomie la possibilità di avviare una ulteriore fase di

confronto con il ministero dell'Ambiente per modificare le soglie o i criteri di valutazione dei progetti, ma solo nell'ottica di imporre livelli di tutela ambientale più restrittivi e comunque non inferiori a quelli stabiliti a livello europeo.

L'applicazione dei nuovi criteri, dunque, comporterà sostanzialmente una riduzione delle soglie dimensionali dei progetti e, quindi, una estensione dell'applicazione delle procedure di Via.

È bene evidenziare che i criteri stabiliti dal decreto ministeriale costituiscono espressamente parte integrante del Dlgs n. 152/2006 e, quindi, sono direttamente vincolanti sia per le autorità

che per i privati, senza necessità di un preventivo recepimento da parte delle regioni.

Il decreto, infatti, chiarisce che i criteri integrativi sono immediatamente applicabili dall'entrata in vigore del decreto (come detto dal 26 aprile scorso) e trovano diretta validità su tutto il territorio nazionale rispetto ai progetti di competenza regionale.

Le Regioni, dunque, possono adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni, ma in attesa di tale adeguamento, dovranno osservare le linee guida ministeriali.

L'articolo 4 del provvedimento, inoltre, stabilisce che le nuove disposizioni debbano trovare applicazione rispetto a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di Via è oggi pendente, nonché per quei progetti rispetto ai quali la procedura autorizzata è ancora in corso.

Invero, quest'ultima previsione è fuori di dubbi. Il riferimento generico alle autorizzazioni, infatti, potrebbe portare a ritenere che i nuovi criteri si applichino anche a quei progetti rispetto ai quali si è già conclusa la procedura di verifica di Via, ma che non sono stati ancora formalmente autorizzati. In tal caso, dunque, la verifica di Via dovrebbe essere ripetuta secondo la nuova disciplina.

Tuttavia, poiché la verifica di assoggettabilità a Via e la valutazione stessa sono fasi procedurali specifiche, parrebbe ingiustificata una ripetizione di queste fasi se già concluse, in quanto la ripetizione comporterebbe un notevole

aggravio dei processi di autorizzazione e di realizzazione di progetti complessi.

Pertanto, tale lettura della norma parrebbe altresì contraddittoria rispetto alle previsioni del Codice ambiente e in particolare dell'articolo 6, comma 7, lett. c) del Dlgs n. 152/2006 (come modificato dal Dl 91/2014) secondo cui «fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V».


Poiché la stessa norma che ha previsto l'emanazione del decreto ministeriale, ammetteva espressamente la possibilità di portare avanti le procedure di verifica ai sensi della normativa precedente, risulterebbe illogico e contraddittorio che il decreto ministeriale intervenuto successivamente e in attuazione di questa disposizione, imponga oggi la ripetizione delle procedure ormai concluse ai sensi della previsione transitoria. Il tenore letterale del decreto, tuttavia, lascia aperto il dubbio interpretativo.

Infine, è bene osservare che lo stesso decreto prevede una fase di monitoraggio da parte del Ministero delle procedure applicative delle linee guida al fine di predisporre - se necessario - una loro revisione e aggiornamento nell'ottica di migliorare l'efficienza del procedimento di verifica di Via.

CRIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il decreto sulle soglie per la Via
www.casaeterritorio.ilssole24ore.com



Via

• La Via (valutazione d'impatto ambientale), prevista dalla normativa Ue è disciplinata in Italia dal Titolo secondo del Codice ambientale (Dlgs 152/2006). Esamina gli effetti sull'ecosistema dovuti dalla realizzazione di un progetto. È obbligatoria solo per interventi di particolare rilievo. Si conclude con un decreto del ministero dell'Ambiente, di concerto con i Beni culturali, che può essere sia positivo sia negativo. Se positivo indica anche le misure da attuare per mitigare l'impatto

L'applicazione. I fattori di rischio che dimezzano i parametri dimensionali

Cumulo o incidenti, due sentinelle

■ I nuovi criteri e le nuove soglie per verificare se un'opera o un'infrastruttura di competenza regionale sia o no soggetta a Via, in vigore dal 26 aprile scorso (Dm 30 marzo 2015), non sono sostitutivi di quelli già previsti dal Codice ambiente, in particolare dagli allegati al Dlgs n. 152/2006 IV e V Parte seconda), ma solo integrativi. Vanno letti cioè come un complemento alle indicazioni già esistenti.

I nuovi criteri, in particolare, riguardano due aspetti fondamentali dei progetti: caratteristiche e localizzazione.

Rispetto alle caratteristiche dei progetti, vengono fissati due nuovi criteri: il primo legato al cumulo di progetti, il secondo invece al rischio di incidenti.

Il cumulo

Il primo dei due nuovi criteri introdotti impone che un progetto

debba essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale (in particolare nel raggio di un chilometro), così da evitare la frammentazione artificiosa di un progetto unitario al sol fine di restare al di sotto delle soglie o dimensioni per l'assoggettamento alla valutazione di impatto.

Ad ogni buon conto, gli altri progetti da considerare cumulativamente, tra le altre cose, devono essere progetti di nuova realizzazione, appartenenti alla medesima categoria progettuale dell'intervento in questione e ricadenti in un ambito territoriale definito da una fascia di 1 km (salva diverse indicazioni da parte delle Regioni).

Nel caso in cui le condizioni di "cumulo" sussistano, la soglia dimensionale del progetto in esame viene ridotta del

50 per cento.

Le linee guida, tuttavia, riconoscono una prevalenza della procedura di Vas (valutazione ambientale strategica) e, quindi, prevedono una disciplina meno rigida per quei progetti già sottoposti alla valutazione strategica, che rappresenta il contesto procedurale più adeguato per valutare gli effettivi cumulativi introdotti dalla realizzazione di più opere o interventi.

Gli incidenti

Il secondo criterio legato alle caratteristiche del progetto è quello relativo al rischio di incidenti correlato all'uso di particolari sostanze.

Il riferimento è alla normativa Seveso (Dlgs n. 334/1999) avente ad oggetto il rischio di incidenti rilevanti per l'utilizzo di particolari sostanze pericolose.

Pertanto, nel caso in cui il pro-

getto sia anche sottoposto alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti, la soglia dimensionale è ridotta del 50 per cento.


Infine, per quanto riguarda il criterio della localizzazione dei progetti, le linee guida individuano determinate categorie di zone (umide, costiere, montuose, forestali, protette, di qualità europea, a forte densità demografica o di importanza storica, culturale e archeologica) rispetto alle quali le soglie dimensionali del progetto sono ridotte anche in questo caso del 50%.

Poiché un progetto può anche ricadere in più ipotesi governate dai diversi criteri, le linee guida chiariscono che la sussistenza di più criteri comporta sempre e comunque un dimezzamento delle soglie.


È bene osservare, infine, che, nel recepire il decreto, le Regioni e le province autonome possono ridurre ulteriormente le soglie dimensionali rispetto alle linee guida ministeriali.

di riproduzione riservata

MARINA DI RAGUSA. Scoppia il malcontento tra i residenti e i commercianti della frazione



I NUOVI STALLI. Non piacciono e producono allarme anche tra gli imprenditori, gli stalli blu di Marina di Ragusa. Il rischio - dicono - è che i villeggianti si spostino in altre zone pur di non pagare i 70 centesimi di euro all'ora previsti.



«Tutte queste strisce blu faranno male al turismo»

Già montati i parcometri per i 400 nuovi stalli

ANTONIO LA MONICA

Andare a mare costerà 70 centesimi l'ora. La regina della costa iblea (tale o presunta), Marina di Ragusa, vedrà questa estate l'avvento di circa 400 parcheggi blu a pagamento. Una scelta che era stata annunciata nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale e che adesso si concretizza anche se entreranno in vigore dal primo giugno. Ma intanto nella domenica dedicata alla festa della mamma, i ragusani e non solo hanno già da ieri scoperto le strisce blu e i parcometri già installati nelle zone principali della frazione balneare, dal lungomare alle vie più vicine al centro. E anche se le spiagge sono libere, chi intende venire a mare, sappia fin da adesso che dovrà pagare il parcheggio blu

nella zona più a ridosso della fascia costiera.

Parcheggi e parcometri non sono ancora entrati in funzione ma si registrano già numerose lamentele sia da parte dei residenti che dei villeggianti, che ancora da parte degli operatori commerciali. E se i villeggianti non si dicono pronti a dover pagare i parcheggi solo per poter andare a mare, gli esercenti ritengono che i parcheggi blu possano far scappare verso altri lidi gli utenti che normalmente in estate scelgono Marina di Ragusa. C'è anzi già chi lo dice candidamente: "Significa che dal primo giugno ci sposteremo a Donnalucata. Pagare 70 centesimi l'ora per il parcheggio e aver il pensiero del ticket che scade anche quando si è rilassati in spiaggia, non ne vale per nulla la pena". In allarme anche ristoranti, bar e al-

berghi della zona vicina al lungomare Andrea Doria dove le strisce blu hanno già fatto la loro apparizione. Questi esercenti attendono proprio la stagione estiva per far pareggiare il proprio utile ma temono che la novità introdotta dall'Amministrazione possa trasformarsi in un boomerang per i propri introiti, senza contare che anche loro, e i loro dipendenti, dovranno pagare per poter sostare nelle vicinanze delle proprie attività. Nella determina con cui si provvede all'avvio del nuovo "servizio" c'è una clausola con cui l'ente si riserva la possibilità di rivedere i termini e gli effetti della novità introdotta, con particolare riferimento ai criteri temporali e di spazio. Ma per il momento si parte con 400 stalli a pagamento. Poi si vedrà.

VITTORIA

Il Consiglio approva il regolamento Iuc

GIOVANNA CASCOSE

VITTORIA. Sedici voti favorevoli, uno contrario e tredici assenti: sono i numeri dell'ultima seduta del Consiglio comunale che ha portato all'approvazione del regolamento Iuc. Un approvazione che ha il sapore della concertazione, che è frutto dell'intesa e del lavoro portato avanti dai consiglieri in sede di Commissione Bilancio. Oltre al commento assolutamente positivo dell'assessore ai Tributi, Enzo Cilia, per il risultato raggiunto si registra anche quello del presidente della Commissione Bilancio, Andrea La Rosa che dichiara: "L'approvazione in Consiglio comunale del regolamento riguardante la Iuc è il frutto di un'azione di concertazione portata avanti dalla commissione Bilancio con il contributo positivo dei componenti dell'organismo

che, dal primo incontro, hanno fornito il proprio supporto proponendo modifiche e migliorie relative allo stesso atto. Un ringraziamento – precisa – va alle associazioni di categoria

che, durante i lavori della commissione, hanno partecipato in maniera produttiva presentando proposte interessanti". Ricordiamo che con i contributi della Cna, si è proceduto a modificare alcune indicazioni riguardanti la tassazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali



L'ASSESSORE ENZO CILIA

che non siano detenute o occupate in via esclusiva. È stato chiesto di escludere dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile e per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Dal canto suo, l'assessore ai Tributi, Enzo Cilia, tiene a fare alcune precisazioni, precisare che "tra i sedici consiglieri che hanno consentito l'approvazione di tale atto, che prevede sgravi, agevolazioni e rateizzazioni per regolarizzare eventuali debiti pregressi, sia per i singoli contribuenti, che per le imprese, oltre alla stragrande maggioranza del gruppo Pd, anche rappresentanti di Sel, Udc, Sviluppo Ibleo e Fratelli d'Italia, ai quali va dato atto della responsabilità politica dimostrata, mentre altrettanto non può dirsi per gli assenti".

PALAZZO DI GIUSTIZIA. L'inchiesta è stata aperta nel 2010 per presunte irregolarità in merito ad una concessione

Il processo alla «commissione edilizia» Altro rinvio, nuova udienza a dicembre

●●● Stenta a decollare il processo davanti al Tribunale collegiale ai danni della Commissione edilizia comunale in carica nel 2009. Dopo il rinvio di marzo, adesso un nuovo rinvio dettato da un difetto di notifica per tre imputati. Si torna in aula il 4 dicembre.

Il processo è il frutto di un'inchiesta aperta nel 2010 su presunte irregolarità in merito ad una concessione edilizia per una ristrutturazione in contrada Cammarana, nei pressi del Club Med di Camarina. La vicenda risale al 2009, quando una ditta presentò richiesta di concessione per la ristrutturazione di due corpi di fabbrica in

un'area con doppio vincolo, sia paesaggistico che archeologico. In un primo momento sia il servizio archeologico sia quello paesaggistico della Soprintendenza diedero un parere positivo che fu trasmesso alla commissione edilizia comunale dalla quale venne il «nulla osta». Si trattava di un vecchio edificio rurale che doveva essere recuperato e di un'altra struttura che, però, non sarebbe un vecchio edificio, come descritto nella documentazione sottoposta alla commissione edilizia e agli uffici competenti, ma una cisterna. Come detto, la Soprintendenza in un primo momento diede un parere positi-



**L'EX SOPRINTENDENTE
VERA GRECO
È STATA PROSCIOLTA
IN UDIENZA PRELIMINARE**

vo. Parere che poi fu ritirato. A giudizio il legale rappresentante della società, con sede a Milano, che presentò il progetto, Alberto Ricca (prosciolto da un capo di imputazione minore), ed il tecnico progettista, Salvatore Salinitro,

L'accusa ipotizzata è di concorso in falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Per abuso d'ufficio sono finiti sotto processo l'ex dirigente del settore Assetto e uso del Territorio, Ennio Torrieri ed i componenti della commissione edilizia che votarono l'atto: Michele Tasca, che la presiedeva, Giovanni Dimartino, Donato Causapruno, Salvatore Salafia, Salvatore Nobile, Gianluca Cilia, Maurizio Tumino, Salvatore Iurato, Giacinto Tramontana, Vincenza Battaglia, Emanuele Scalone e Santo La Terra. Il collegio difensivo comprende gli avvocati Michele Sbezzi, Daniele Scrofani, Mimmo Barone, Ignazio Pailla e Salvatore Buccheri. Prosciolti davanti al gap l'allora Soprintendente, Vera Greco, e l'ex dirigente del servizio archeologico della stessa Soprintendenza, Giovanni Di Stefano, accusati di abuso d'ufficio. (ESM)

OPERE PUBBLICHE E TEMPI INFINITI



Spesso la parte realizzativa, quella dei cantieri, è quella meno lunga nella realizzazione di un'opera pubblica

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Due sono i «segnali» che fanno comunque intravedere un futuro meno tormentato. La legge cosiddetta «sblocca Italia» che ha stanziato fondi importanti per combattere il dissesto idrogeologico, semplificando al tempo stesso alcune procedure e la legge di prossima approvazione al Parlamento nazionale, che riscrive il codice degli appalti, mettendo al centro l'Autorità per il contrasto della corruzione guidata dal magistrato Raffaele Cantone.

Costi troppo alti e tempi troppo lunghi restano i principali nodi delle opere pubbliche; il più delle volte i due fenomeni sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, con un'appendice territoriale.

Una indagine condotta da Svimez su un blocco di ben 35 mila opere pubbliche realizzate in Italia negli ultimi quindici anni e finanziate con fondi europei o statali, ha fatto emergere una drammatica realtà.

Per completare una grande opera pubblica (oltre i cento milioni di euro), servono in media 14 anni e mezzo, con l'aggravante che quasi i due terzi del tempo (61%) si impiegano sulle scrivanie ed appena un terzo nei cantieri.

Spesso il cittadino comune non ha neanche la percezione di che cosa si muova dietro la realizzazione di un'opera pubblica, che si compone di almeno cinque principali passaggi. Si comincia con la progettazione preliminare, si passa poi a quella definitiva, per arrivare infine alla progettazione esecutiva; seguono l'affidamento e l'esecuzione materiale del lavoro.

Tra queste diverse fasi della realizzazione di un'opera pubblica si annida il bubbone della burocrazia. Quasi con una sorta di pudore, Svimez definisce «tempi di attraversamento» i tempi morti tra una fase ed un'altra e che dilatano il tempo necessario a completare le opere.

IN MEDIA PER DEFINIRE UN LAVORO
CI VOGLIONO 14 ANNI. IN SICILIA NE
OCCORRONO SETTE SOLO PER
LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Anche nelle opere pubbliche c'è una «questione meridionale»: se i tempi di attraversamento pesano nella media nazionale per il 61%, è pur vero però che al Centro incidono per il 51% - che comunque rappresenta più della metà del tempo necessario - mentre al Sud si arriva a conteggiare tempi morti per il 65%.

Tra le diverse fasi dell'opera pubblica tipo, è la progettazione preliminare che fa la parte del leone; e qui la Sicilia manifesta la sua ennesima peculiarità. Nell'Isola infatti, secondo l'indagine Svimez, ci vogliono quasi sette anni per completare la sola fase di progettazione, con una tempistica che risulta raddoppiata (+97%) rispetto alla media nazionale.

Curiosamente i tempi di realizzazione di un'opera pubblica variano in maniera inversamente proporzionale alla dimensione finanziaria dell'appalto, con i grandi cantieri che procedono più speditamente dei piccoli, fino al paradosso che le lentezze bloccano anche le piccole opere sotto i cento mila euro, dove non si richiede neppure una procedura di gara.

Una recente intervista al presidente della Consulta regionale degli Ingegneri, pubblicata da questo Giornale, ha fatto emergere una inopportuna «sovrapposizione dei ruoli di controllori e controllati» come il «sistema vigente permette». Ed alla fine non stupisce che riuscire a spendere è solo di rado un problema di quattrini.